

Risoluzione N. 1/DPF del 29.01.02

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Istanza di interpello proposta ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Dipartimento per le Politiche Fiscali

Ufficio Federalismo Fiscale

Roma, 29/1/2002

All'Agenzia delle Entrate
Direzione regionale della
Sicilia

Ufficio fiscalità

Rif. Prot. 2001/62429

PROT. 23913/2001/DPF/UFF

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Istanza di interpello proposta ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Con la nota in riferimento codesto Ufficio, ha trasmesso l'istanza di interpello in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) presentata da un contribuente, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, alla Sezione staccata di Catania.

La trasmissione dell'atto di interpello viene giustificata dalla circostanza che la circolare n. 50/E del 31 maggio 2001, emanata da Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - stabilisce che rientrano nella competenza dell'Agenzia delle Entrate esclusivamente le istanze concernenti i tributi gestiti dalla medesima, tra i quali non sono compresi i tributi locali e regionali, che rientrerebbero, invece, tra le competenze di questo Ufficio.

La delicatezza della questione sollevata e la confusione che si sta registrando nella materia, inducono a formulare le seguenti precisazioni che assumono un particolare interesse soprattutto al fine di garantire ai contribuenti la chiarezza, la trasparenza e l'informazione a cui fanno esplicito riferimento le norme dello statuto dei diritti del contribuente.

E' necessario innanzitutto sottolineare che, ove l'istanza di interpello concerna l'applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all'ente locale, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo.

Infatti, il meccanismo dettato dall'art. 11 della legge n. 212 del 2000, consente al contribuente di vincolare l'attività del soggetto attivo dell'obbligazione tributaria all'interpretazione formulata nell'istanza di interpello in ordine all'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali. Pertanto, nell'ipotesi in cui la questione verta sui tributi locali, è solamente l'ente locale che deve comunicare al contribuente la linea interpretativa che seguirà nella fase di accertamento del tributo, quando cioè si troverà ad esaminare la particolare posizione.

L'ente locale, quindi, è l'unico soggetto che è giuridicamente vincolato ad eseguire quanto ha espressamente affermato in una risposta scritta o quanto implicitamente ha accettato attraverso il silenzio protrattosi per 120 giorni dalla presentazione dell'istanza. Infatti, a norma dell'art. 11,

comma 2, dello statuto, in fase di accertamento del tributo, l'ente locale non potrà emettere, se non a pena di nullità, atti a contenuto impositivo o sanzionatorio in difformità della risposta fornita, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

Quanto esposto porta conseguentemente ad escludere ogni possibile intervento nel procedimento di interpello da parte di questo Ufficio, poiché mancano i presupposti normativi per riconoscere a quest'ultimo la titolarità della potestà impositiva e quindi un'eventuale risposta ad un'istanza di interpello non potrebbe avere l'effetto di vincolare l'ente locale ad adeguarsi alle determinazioni assunte in merito alla questione prospettata.

Un'ulteriore argomentazione che avvalora quanto finora precisato è che la vincolatività dei contenuti della risposta fornita dall'ente locale presenta indubbiamente dei riflessi anche sul bilancio, per cui, la competenza a definire la procedura dell'interpello, non può in alcun modo essere trasferita ad un organo esterno, del tutto estraneo alla sfera organizzativa dell'ente territoriale. Affermare il contrario significherebbe attribuire a soggetti esterni il compito di imporre le proprie determinazioni agli enti locali in merito all'applicazione concreta dei loro tributi e vincolarne anche l'attività di accertamento; ma dette circostanze contrastano apertamente con i principi generali dell'autonomia impositiva riconosciuti dall'ordinamento.

Alla luce delle considerazioni svolte deve concludersi che qualsiasi istanza di interpello formulata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, che attenga all'esatta interpretazione di una norma relativa ad un tributo locale, deve essere presentata all'ente titolare della potestà impositiva.

L'unica eccezione al procedimento innanzi illustrato attiene all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sulla quale la citata circolare n. 50/E, partendo dalla constatazione che la competenza a gestire l'interpello compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento, ha precisato che " Ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 446 del 1997, la potestà di accertamento in materia di IRAP è attribuita all'Agenzia delle Entrate salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia". In tal caso, pertanto, l'individuazione dell'esatto organo a cui inviare l'istanza dipende da quanto eventualmente stabilito dalla regione competente.

Si fa inoltre presente che le istanze inviate dai contribuenti agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia del territorio, in base anche a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale del 26 aprile 2001 n. 209, devono essere tempestivamente trasmesse all'ente titolare della potestà impositiva e di ciò deve esser data nel contempo notizia al contribuente istante.

Questo adempimento assume fondamentale importanza, perchè in tal caso il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giorgio Tino